

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

spagnolo

Swipe to change

Tribunali specializzati nazionali

Spagna

La Costituzione spagnola del 1978 stabilisce, all'articolo 117, che il principio di unità della giurisdizione costituisce la base dell'organizzazione e del funzionamento dei tribunali. Secondo l'organizzazione giudiziaria spagnola, la giurisdizione ordinaria è suddivisa in cinque ordini giurisdizionali: civile, penale, contenzioso amministrativo, sociale e militare. In Spagna non esiste un ordine giurisdizionale straordinario, ma, all'interno degli ordini giurisdizionali menzionati, sono stati creati tribunali specializzati in funzione della materia. Per esempio, i tribunali in materia di violenza contro le donne, i tribunali del commercio, i tribunali di sorveglianza penitenziaria e i tribunali per i minorenni. Questi tribunali fanno parte della giurisdizione ordinaria, ma sono specializzati in funzione della materia.

Non esiste una traduzione ufficiale della versione linguistica che state consultando.

Qui è possibile consultare una versione del testo tradotta automaticamente. Attenzione: la traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica.

-----italiano-----bulgarocecodanesetedescoestonegrecoinglesefrancesecroatolettonelituanoungheresemalteseolandese polaccoportoghese rumenoslovaccoslovenofinlandesesvedese

Tribunali speciali

La legge organica sul potere giudiziario prevede l'esistenza dei seguenti tribunali speciali:

TRIBUNALE DEL COMMERCIO

I tribunali del commercio [*Juzgados de lo Mercantil*], operativi dal 1° settembre 2004, sono organi giudiziari speciali. Fanno parte dell'ordine giurisdizionale civile.

AMBITO TERRITORIALE

In generale, in ogni provincia sono presenti uno o più tribunali del commercio con giurisdizione sull'intero territorio della provincia e sede nel capoluogo. Possono essere istituiti anche in città diverse dal capoluogo allorché, tenuto conto della popolazione, l'esistenza di centri industriali o commerciali e l'attività economica ne rendano opportuna la presenza, limitandone in ciascun caso l'ambito della loro giurisdizione. Possono essere istituiti tribunali del commercio la cui giurisdizione si estenda a due o più province della stessa Comunità autonoma.

COMPETENZE

I tribunali del commercio sono competenti per tutte le questioni che emergono in **materia di insolvenza**, secondo le condizioni previste dalla legge pertinente.

I tribunali del commercio si occupano inoltre di tutte le questioni di competenza dell'ordine giurisdizionale civile riguardanti, tra l'altro, le istanze nelle quali sono esercitate azioni riguardanti la concorrenza sleale, la proprietà industriale, la proprietà intellettuale e la pubblicità, nonché tutte le questioni promosse, nell'ambito di questo ordine giurisdizionale, nel quadro della normativa che disciplina le società commerciali e le cooperative.

I tribunali del commercio sono competenti per il **riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie e arbitrali pronunciate all'estero** che riguardano le materie di loro competenza, eccetto i casi in cui tale funzione sia attribuita ad altri tribunali in conformità dei trattati e delle altre norme internazionali.

RICORSI

I tribunali provinciali [*Audiencias Provinciales*] ricevono i ricorsi previsti dalla legge contro le decisioni pronunciate in primo grado dai tribunali del commercio, eccetto quelle adottate in casi di insolvenza che risolvono questioni in materia di lavoro, in quanto una o più delle loro divisioni devono specializzarsi a tal fine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98 della legge organica sul potere giudiziario.

Gli altri ricorsi previsti dalla legge organica sul potere giudiziario possono essere presentati nei casi previsti da detta legge.

TRIBUNALI DEL MARCHIO COMUNITARIO

I tribunali del marchio comunitario [*Juzgados de Marca Comunitaria*] sono i tribunali del commercio dell'area di Alicante, i quali esercitano la loro competenza esclusiva in primo grado in tutte le controversie promosse a norma delle disposizioni dei regolamenti n. 40/94 del Consiglio dell'Unione europea, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e n. 6/2002, del Consiglio dell'Unione europea, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

Nell'esercizio di tale competenza, la giurisdizione dei tribunali summenzionati si estende a tutto il territorio nazionale.

Fanno parte dell'ordine giurisdizionale civile.

Analogamente, la divisione o le divisioni del tribunale provinciale di Alicante specializzate hanno inoltre competenza esclusiva in secondo grado in tutti i ricorsi di cui all'articolo 101 del regolamento n. 40/94 del Consiglio dell'Unione europea, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e al regolamento n. 6/2002 del Consiglio dell'Unione europea, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. Nell'esercizio di questa competenza, la giurisdizione di tali divisioni si estende a tutto il territorio nazionale e, esclusivamente a questi fini, saranno denominate Tribunali del marchio comunitario.

TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA PENITENZIARIA

I tribunali di sorveglianza penitenziaria [*Juzgados de Vigilancia Penitenciaria*] svolgono le funzioni giurisdizionali previste dalla legge generale penitenziaria [*Ley General Penitenciaria*] in materia di esecuzione delle pene privative della libertà e delle misure di sicurezza, controllo giurisdizionale del potere disciplinare delle autorità penitenziarie, tutela dei diritti e benefici dei detenuti negli istituti penitenziari e altre misure previste dalla legge. Fanno parte dell'ordine giurisdizionale penale.

AMBITO TERRITORIALE

In ogni provincia, nell'ambito dell'ordine giurisdizionale penale, sono presenti uno o più tribunali di sorveglianza penitenziaria.

Nella città di Madrid sono presenti uno o più tribunali centrali di sorveglianza penitenziaria, con giurisdizione in tutta la Spagna.

COMPETENZE

I tribunali di sorveglianza penitenziaria svolgono le funzioni giurisdizionali previste dalla legge generale penitenziaria in materia di esecuzione delle pene privative della libertà e delle misure di sicurezza, controllo giurisdizionale del potere disciplinare delle autorità penitenziarie, tutela dei diritti e benefici dei detenuti negli istituti penitenziari e altre misure previste dalla legge.

RICORSI

I tribunali provinciali [*Audiencias Provinciales*] ricevono i ricorsi previsti dalla legge contro le decisioni pronunciate dai tribunali di sorveglianza penitenziaria della provincia.

Gli altri ricorsi previsti dalla legge organica sul potere giudiziario possono essere presentati nei casi previsti da detta legge.

TRIBUNALI PER I MINORENNI

AMBITO TERRITORIALE

In ogni provincia sono presenti uno o più tribunali per i minorenni [*Juzgado Central de Menores*] con giurisdizione nell'intero territorio della provincia e sede nel capoluogo.

Nella città di Madrid è presente un Tribunale centrale per i minorenni [*Juzgado Central de Menores*], con giurisdizione in tutta la Spagna, competente per le cause ad esso assegnate dalla legislazione che disciplina la responsabilità penale dei minori.

COMPETENZE

I tribunali per i minorenni sono competenti per i reati e le infrazioni commessi da persone di età superiore a 14 anni e inferiore a 18.

I giudici minorili esercitano le funzioni previste dalle leggi nei riguardi dei minorenni che hanno commesso azioni classificate come reati o infrazioni dalla legge e le altre funzioni riguardanti i minorenni che le leggi affidano loro.

RICORSI

I Tribunali provinciali [*Audiencias Provinciales*] ricevono i ricorsi previsti dalla legge contro le decisioni pronunciate dai tribunali per i minorenni della provincia.

Gli altri ricorsi previsti dalla legge organica sul potere giudiziario possono essere presentati nei casi previsti da detta legge.

TRIBUNALI IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

AMBITO TERRITORIALE

In ogni circoscrizione sono presenti uno o più tribunali in materia di violenza contro le donne [*Juzgados de Violencia sobre la Mujer*], con sede nel capoluogo e giurisdizione sull'intero territorio della circoscrizione. Prendono il nome dal comune nel quale hanno sede.

Nelle circoscrizioni giudiziarie nelle quali sia presente soltanto un tribunale di primo grado e per le indagini preliminari [*Juzgado de Primera Instancia e Instrucción*], sarà quest'ultimo a trattare le cause di competenza dei tribunali in materia di violenza contro le donne.

Questi tribunali fanno parte dell'ordine giurisdizionale penale.

COMPETENZE

Nell'ordine penale, in conformità dei procedimenti e dei ricorsi previsti dal codice di procedura penale, i tribunali in materia di violenza contro le donne esercitano, tra le altre, le competenze seguenti:

l'istruzione dei processi intesi a reclamare la responsabilità penale per i reati previsti dai titoli del codice penale relativi a omicidio, aborto, lesioni, lesioni al feto, reati contro la libertà, reati contro l'integrità morale, reati in materia di violenza sessuale e qualsiasi altro reato commesso con violenza o intimidazione, a condizione che siano stati commessi contro la moglie o l'ex moglie, o una donna che sia o sia stata legata all'autore da una relazione affettiva analoga, anche senza convivere, nonché dei reati commessi contro i discendenti, propri o della moglie o della convivente, o contro persone minorenni o incapaci che convivano con lui o che siano soggette alla potestà, tutela, curatela, affidamento o custodia di fatto della moglie o convivente, nel caso in cui sia commesso un atto di violenza di genere;

l'istruzione dei processi intesi a reclamare la responsabilità penale per qualsiasi reato contro i diritti e i doveri familiari, quando la vittima è una delle persone indicate come tali al paragrafo precedente;

l'adozione delle relative ordinanze di protezione delle vittime, fatte salve le competenze attribuite al giudice incaricato.

Nell'ordine civile, in conformità dei procedimenti e dei ricorsi previsti dal codice di procedura civile, i tribunali in materia di violenza contro le donne sono competenti, tra le altre, per le cause seguenti:

cause di filiazione, maternità e paternità;

cause di annullamento del matrimonio, di separazione e di divorzio;

cause che vertono sulle relazioni tra genitori e figli;

cause che vertono sulla necessità di consenso per l'adozione.

I tribunali in materia di violenza contro le donne esercitano la competenza esclusiva ed esclusiva nell'ordine civile quando concorrono simultaneamente le condizioni seguenti:

si tratta di un processo civile avente ad oggetto una delle materie indicate nel paragrafo precedente;

una delle parti del processo civile è vittima degli atti di violenza di genere;

una delle parti del processo civile è accusata di essere l'autore, l'istigatore o il complice necessario per compiere gli atti di violenza di genere;

sono state promosse azioni penali dinanzi al giudice competente in materia di violenza contro le donne per reati o infrazioni conseguenti a un atto di violenza contro una donna, o è stata adottata un'ordinanza di protezione di una vittima di violenza di genere.

Quando il giudice valuta che gli atti portati pubblicamente alla sua conoscenza non costituiscono un'espressione di violenza di genere, può respingere l'istanza e rinviarla all'organo giudiziario competente.

In tutti questi casi la mediazione è vietata.

RICORSI

I tribunali provinciali [*Audiencias Provinciales*] ricevono i ricorsi previsti dalla legge contro le decisioni pronunciate dai tribunali in materia di violenza contro le donne della provincia.

Gli altri ricorsi previsti dalla legge organica sul potere giudiziario possono essere presentati nei casi previsti da detta legge.

ORGANI SPECIALIZZATI PER AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO

In Spagna i tribunali speciali, che non alterano il principio di unità della giurisdizione in quanto si integrano nei cinque ordini giurisdizionali, possono essere istituiti non solo quando sono specificamente creati dalla legge organica sul potere giudiziario, come nel caso dei tribunali del commercio, per i minorenni o in materia di violenza contro le donne, ma possono anche essere frutto della specializzazione realizzata, a norma dell'articolo 98 di detta legge, dal Consiglio generale del potere giudiziario, come nel caso dei tribunali di famiglia [*Juzgados de Familia*], dei tribunali per l'esecuzione ipotecaria [*Juzgados de Ejecución Hipotecaria*] e dei tribunali per l'esecuzione delle sentenze [*Juzgados de Ejecutorias*].

Altri tribunali speciali

La Costituzione spagnola del 1978 stabilisce, all'articolo 117, che il principio di unità della giurisdizione è la base dell'organizzazione e del funzionamento dei tribunali.

Questo principio trova espressione nell'esistenza di un'unica giurisdizione, composta da un unico corpo di giudici e magistrati che costituiscono la giurisdizione ordinaria.

La Costituzione prevede tuttavia l'esistenza di una serie di tribunali speciali. Si tratta di organi che godono di piena indipendenza e imparzialità e sono totalmente sottomessi all'imperio della legge.

Tali tribunali sono:

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale spagnola si configura come organo al di fuori del potere giudiziario ordinario, ma dotato di carattere giurisdizionale (articolo 159 della Costituzione spagnola del 1978).

È l'interprete supremo della Costituzione; indipendente, unico nel suo ordine, ha giurisdizione in tutto il territorio spagnolo.

COMPOSIZIONE

È composta da dodici magistrati nominati dal Re, dei quali quattro su proposta del Congresso a maggioranza di tre quinti dei suoi membri, quattro su proposta del Senato con identica maggioranza, due su proposta del governo e due su proposta del Consiglio generale del potere giudiziario, i quali eleggono tra loro un presidente e un vicepresidente.

COMPETENZE

La Corte costituzionale è competente a conoscere, nei casi e con le forme stabilite dalla legge, tra gli altri:

della questione e del ricorso di incostituzionalità contro le leggi, le disposizioni normative o gli atti aventi forza di legge;

del *recurso de amparo* [ricorso finalizzato alla protezione dei diritti fondamentali] per la violazione dei diritti e delle libertà pubbliche menzionate all'articolo 53.2 della Costituzione;

dei conflitti costituzionali di competenza tra lo Stato e le Comunità autonome o fra le medesime;

dei conflitti tra gli organi costituzionali dello Stato;

della dichiarazione sulla costituzionalità dei trattati internazionali.

Per maggiori informazioni: [Corte costituzionale](#)

CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti [*Tribunal de Cuentas*] è il supremo organo di controllo della contabilità e della gestione economica dello Stato e del settore pubblico.

Fatta salva la sua giurisdizione, si colloca nell'ambito del potere legislativo e dipende direttamente dalle *Cortes Generales*.

COMPOSIZIONE

Conta dodici membri, i *Consejeros de Cuentas* [consiglieri dei conti], sei designati dal Congresso dei deputati e sei dal Senato, i quali godono della stessa indipendenza e inamovibilità e sono sottoposti alle stesse incompatibilità dei giudici.

FUNZIONI

Alla Corte dei conti sono assegnate due funzioni:

La funzione di controllo, sotto forma di controllo esterno, permanente e consuntivo, consiste nel verificare se l'attività economica e finanziaria del settore pubblico rispetti i principi di legalità, efficienza ed economia.

La funzione giurisdizionale consiste nell'esprimere un giudizio sulla responsabilità contabile assunta da coloro che sono incaricati della gestione di beni, capitali o titoli di proprietà pubblica e ha lo scopo di ottenere il risarcimento dei fondi pubblici compromessi da malversazione, giustificazione erronea, incompleta o nulla, o da altre cause o comportamenti.

Per maggiori informazioni: [Corte dei conti](#).

TRIBUNALI CONSUETUDINARI

Sono riconosciuti dall'articolo 125 della Costituzione come una delle forme di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia.

L'articolo 19 della legge organica sul potere giudiziario riconosce come tribunali consuetudinari il *Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia* [tribunale delle acque della pianura di Valencia] e il *Consejo de Hombres Buenos de Murcia* [Consiglio degli uomini giusti di Murcia].

TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE LA VEGA DE VALENCIA

Opera nell'ambito territoriale di Valencia.

Si compone di otto sindaci agricoltori democraticamente eletti dai *regantes* [agricoltori con diritto irrigazione] della pianura di Valencia. Tra le sue competenze figurano l'equa distribuzione delle acque tra i diversi proprietari dei terreni agricoli, la risoluzione delle questioni di fatto che emergono tra i *regantes* e l'imposizione di sanzioni per le violazioni delle *Ordenanzas de Riego* [ordinanze sull'irrigazione].

CONSEJO DE HOMBRES BUENOS DE MURCIA

Il *Consejo de Hombres Buenos* è istituzionalizzato e disciplinato dal 1849 come organo supremo di giustizia della pianura di Murcia. Il Consiglio è composto da un presidente, un segretario e cinque membri.

Il *Consejo de Hombres Buenos de Murcia* celebra pubblicamente le sue udienze tutti i giovedì nella sala riunioni del comune e risolve ogni caso nel corso della seduta stessa o al più tardi nel corso dell'udienza successiva. Le decisioni sono adottate nella loro totalità a maggioranza dei voti e, in caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Le sanzioni risultanti dal giudizio del *Consejo de Hombres Buenos de Murcia* sono di natura esclusivamente pecuniaria. I giudizi pronunciati da questo tribunale hanno valore definitivo, stabile ed esecutivo.

Per maggiori informazioni: [Consejo de Hombres Buenos](#).

Link correlati

[CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO IN SPAGNA](#)

[CORTE COSTITUZIONALE SPAGNOLA](#)

[CORTE DEI CONTI SPAGNOLA](#)

[TRIBUNALI CONSUETUDINARI SPAGNOLI](#)

Ultimo aggiornamento: 12/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.